



**CITTÀ DI CARMAGNOLA**

**PROVINCIA DI TORINO**

**REeGOLAMENTO PER LA COLLOCAZIONE  
DI INSEGNE E AFFINI**

**Approvato con delibera di C.C. n.71/54 del 21/03/1985**

\*\*\*\*\*

## INDICE

<b>PREMESSA</b> .....	3
<b>TITOLO I – APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO</b> .....	3
Art. 1 – Applicazione del Regolamento – Definizioni .....	3
<b>TITOLO II – COLLOCAZIONE DI INSEGNE DI ESERCIZIO, PUBBLICITARIE, PANNELLI, TARGHE, CARTELLI, MOSTRE E TENDE</b> .....	4
Art. 2 – Richiesta di autorizzazione .....	4
Art. 3 – Domanda e documentazione .....	4
Art. 4 – Rilascio dell’autorizzazione .....	6
Art. 5 – Incompleta documentazione delle domande .....	6
Art. 6 – Interventi di modifica e sostituzione .....	6
Art. 7 – Condizioni per l’autorizzazione .....	6
Art. 8 – Realizzazione di insegne di esercizio e pubblicitarie, targhe, cartelli, mostre e tende. ....	8
Art. 9 - Classificazione delle insegne, targhe e pannelli .....	10
Art. 10 - Classificazione dei cartelli pubblicitari .....	10
Art. 11 – Dimensione delle insegne .....	10
Art. 12 – Modalità di applicazione .....	11
Art. 13 – Installazione di insegne, targhe e pannelli di esercizio e pubblicitari. ....	12
Art. 14 – Installazione di insegna a tetto o su pensilina .....	13
Art. 15 – Installazione di insegne all’interno del centro storico. ....	13
Art. 16 – Installazione di mostre e vetrine .....	14
Art. 17 – Installazione di tende .....	15
Art. 18 – Installazione di bacheche .....	16
Art. 19 – Installazione di dehors .....	17
Art. 20 – Installazione di cartelli stradali nelle zone interne del centro abitato. ....	17
Art. 21 – Limiti alla installazione di attrezzature pubbliche lungo le strade di grande traffico. ....	18
Art. 22 Manutenzione e decoro .....	18
Art. 23 – Decadenza della autorizzazione .....	18
Art. 24 – Revoca dell’autorizzazione .....	19
Art. 25 – Rimozione di installazioni abusive .....	19
Art. 26 – Restituzione del pristino dello stato dei luoghi .....	19
Art. 27 – Responsabilità .....	20
Art. 28 – Vigilanza .....	20
Art. 29 – Sanzioni .....	20
Art. 30 – Norma transitoria .....	20
Art. 31 – Entrata in vigore del regolamento .....	21
<b>Allegato “1” - Regolamento per la collocazione di insegne e affini</b> .....	22
Stralcio di articoli del vigente Regolamento edilizio .....	22

## **PREMESSA**

Il presente Regolamento integra, sostituisce e puntualizza solamente gli articoli o parte di essi del vigente regolamento edilizio approvato con Decreto del Ministero per i LL.PP. e dell'Alto Commissario per l'Igiene emesso in data 23/01/1957 -Div. 23<sup>^</sup> - n. 4101 qualora in contrasto con il presente regolamento e più precisamente artt. 1,5,16,24,29,30,31,32,35,64,74 riportati nell'allegato "1".

Nell'allegato "2" sono state riportate indicazioni fotografiche relative ad insegne esistenti al fine di consentire ai richiedenti di visionare le tipologie esistenti.

## **TITOLO I - APPLICAZIONE DEL REGOLAEMNTO**

### **Art. 1 - Applicazione del Regolamento - Definizioni**

1.1 Le norme del presente Regolamento si applicano in tutto il territorio del Comune di Carmagnola e riguardano specificatamente la disciplina per l'installazione di:

- 1.1.1 insegne, targhe e pannelli d'esercizio;
- 1.1.2 insegne, targhe e pannelli pubblicitari;
- 1.1.3 cartelli pubblicitari
- 1.1.4 mostre e vetrine
- 1.1.5 tende
- 1.1.6 bacheche
- 1.1.7 dehor

che siano visibili da spazi pubblici o di uso pubblico.

1.2 Sono escluse le "affissioni" compresi striscioni, stendardi o altri mezzi simili, che sono disciplinate da apposito Regolamento per la pubblicità e per le pubbliche Affissioni.

1.3 Ai fini della applicazione del presente Regolamento si definiscono:

1.3.1 Insegne, targhe e pannelli d'esercizio

Per insegne, targhe e pannelli d'esercizio si intendono le scritte, tabelle e simili, a carattere permanente e su materia diversa dalla carta, esposti esclusivamente nella sede di un esercizio, di un'attività industriale, artigianale o commerciale, nonché arte o professione che contengano il nome dell'esercente o la ragione sociale della ditta, la qualità dell'esercizio e la sua attività permanente, l'indicazione generica delle merci vendute o fabbricate o dei servizi che vengono prestati.

1.3.2 Insegne, targhe o pannelli pubblicitari

Per insegne, targhe e pannelli pubblicitari si intendono le scritte, i simboli o altro, esposti in luogo diverso da quello ove ha sede l'esercizio, di qualsiasi natura esso sia.

1.3.3 Cartelli pubblicitari

Per cartelli pubblicitari si intendono tutti quei mezzi pubblicitari che tendono d attirare l'attenzione dell'utente della strada su determinati prodotto ovvero quei mezzi indicatori di attività di natura non pubblica.

1.3.4 Mostre, vetrine

Per mostre e vetrine si intendono gli infissi a chiusura di aperture di locali prospicienti aree aperte al pubblico ed autorizzati all'esercizio di attività commerciali, artigianali, artistiche o professionali.

1.3.5 Tende

Per tende si intendono i manufatti mobili o semimobili in tessuto o in materiali assimilabili posti esternamente a protezione di vetrine, mostre od ingressi.

1.3.6 Superficie pubblicitaria

Per superficie pubblicitaria si intende la superficie misurata in base al minimo poligono entro il quale può essere compreso il mezzo pubblicitario.

## **TITOLO II – COLLOCAZIONE DI INSEGNE DI ESERCIZIO, PUBBLICITARIE, PANNELLI, TARGHE, CARTELLI, MOSTRE E TENDE**

### **Art. 2 – Richiesta di autorizzazione**

- 2.1 L'avente titolo che intenda installare insegne, targhe, pannelli, cartelli nonché mostre e tende, indicate nell'art. 1, deve richiedere preventivamente alla Giunta Municipale, inoltrando domanda al Sindaco, autorizzazione di conformità alle presenti norme.
- 2.2 Anche la sola esposizione provvisoria al pubblico di quanto previsto nel presente regolamento è subordinata, in tutto il territorio comunale ad autorizzazione da parte del Sindaco.
- 2.3 Le autorizzazioni decadute per scadenza dei termini o per cambiamento di proprietario dell'immobile possono essere rinnovate quando non siano intervenute nuove cause che ne impediscano il rinnovo.
- 2.4 Per il rinnovo di una autorizzazione già concessa non occorre alcuna nuova documentazione, ma soltanto una nuova domanda in competente carta da bollo debitamente firmata come indicato nell'art. 3.
- 2.5 Per gli immobili di proprietà dello Stato, della Regione, delle Province, dei Comuni, degli Enti pubblici, la autorizzazione per intervento da realizzare in regime di diritto privato è data a coloro che siano muniti di titolo, rilasciato dai competenti organi dell'amministrazione, al godimento del bene.

### **Art. 3 – Domanda e documentazione**

- 3.1 Prima di effettuare o modificare qualsiasi pubblicità nelle forme indicate dal presente regolamento gli interessati devono presentare domanda in carta legale diretta al Sindaco unitamente a dichiarazione in duplice copia su moduli forniti dall'ufficio Tributi, anche cumulativa, nella quale devono essere indicate le caratteristiche e la durata della pubblicità stessa.
- 3.2 Ogni domanda dovrà riferirsi ad una sola attività industriale, commerciale, artigianale, artistica o professionale, e potrà comprendere più insegne individuate attentamente sugli elaborati, dello stesso negozio, ditta, ecc.
- 3.3 Per l'esecuzione di nuove opere edilizie o per modifiche murarie a locali o a destinazioni d'uso esistenti, che si richiedessero eventualmente necessarie per la realizzazione dell'opera progettata, dovrà essere richiesta concessione ai sensi dell'art. 31 della Legge 17/8/1942 n. 1150 così come richiamato dalla Legge 28/1/1977 n. 10 e dalla L.R. 5/12/77 n. 56 e successive modifiche ed integrazioni.
- 3.4 Nelle nuove costruzioni o ristrutturazioni, risanamento a opere di manutenzione straordinaria di quelle esistenti, ove siano previste destinazioni d'uso anche non residenziali (commerciali, studi, ambulatori, ecc.) il progetto deve individuare appositi spazi per il consentire il collocamento allo stesso livello e per la stessa altezza, delle insegne mobili dei rispettivi negozi, e quali dovranno in pratica essere collocate soltanto sugli appositi spazi della facciata all'uopo predisposti.
- 3.5 Per i mezzi pubblicitari che comportano la posa in opere di impianti fissi la domanda dovrà essere inoltre corredata dalla seguente documentazione:
  - 3.5.1 una fotografia a colori, del tipo non istantaneo, della posizione, del formato di c. 18x13. Per la pubblicità da collocarsi su stabili, la fotografia dovrà essere estesa al basamento, dovrà consentire un'esatta visione della facciata e delle insegne e pubblicità già esistente e dovrà comprendere la facciata dell'intero fabbricato sul quale deve applicarsi l'insegna richiesta; quando la pubblicità interessi in qualche modo lo spigolo di un fabbricato la fotografia dovrà anche documentare il risvolto del basamento.  
Ove ritenuto necessario dovrà inoltre essere dimostrato, attraverso schizzi prospettici e/o fotomontaggi, l'inserimento dell'opera nell'ambiente architettonico o paesistico.

- 3.5.2 due copie di disegni (decorosamente redatti su foglio UNI A4 di cm. 21x29,7) del prospetto e sezione in scala grafica 1:50 del fabbricato o di altra struttura muraria, cui si intende collocare il mezzo pubblicitario, con l'indicazione delle sue dimensioni, della natura dei materiali e dei colori e disegno quotato in scala grafica 1:20 su foglio UNI A4 (cm. 21x29,7), completo di tutti gli elementi del mezzo pubblicitario con un particolare dell'iscrizione, con l'indicazione dei colori che si intendono adottare e con:
- 3.5.2.1 la precisazione della natura e delle dimensioni delle eventuali strutture di sostegno con particolare riguardo alle apparecchiature ausiliarie;
- 3.5.2.2 l'indicazione della qualità e del colore della luce e il disegno a colori su carta nera (visione notturna) per le insegne luminose.
- 3.5.3 planimetria dell'immobile e del luogo ove si intende collocare l'opera necessaria ove l'edificio non sia facilmente identificabile a mezzo della numerazione civica, ovvero quando si tratti di installazione di insegne o cartelli su supporto proprio, paline luminose, ecc. sulla base della seguente suddivisione:
- 3.5.3.1 centro storico: planimetria catastale nella scala 1:750 per la zona delimitata nell'allegato " " e stralcio del PRGC vigente scala 1:2000
- 3.5.3.2 zone edificate (B,C,D,F) del P.R.G.C. vigente: planimetria catastale nella scala 1:1500 e stralcio del PRGC vigente scala 1:2000
- 3.5.3.3 restanti zone (E): planimetria catastale nella scala 1:1500 e stralcio del PRGC vigente scala 1:5000.
- 3.5.4 Per il collocamento di posters, piloni e paline luminose, cartelli pubblicitari vari è necessaria inoltre la seguente documentazione:
- una planimetria in scala 1:1500 oppure 1:750 (stralci del vigente PRG della Città)
  - una planimetria in scala 1:2000 (rilievo fotogrammetrico) nei casi in cui la richiesta interessi aree pubbliche demaniali;
  - documento che comprovi il titolo di proprietà dell'area interessata mediante il visto apposto in calce alla domanda;
- 3.6 Se la pubblicità viene collocata in opera a mezzo proprio, comunque e in ogni caso dovrà essere indicato il nominativo e la sede della ditta esecutrice del manufatto pubblicitario e la partita IVA.
- 3.7 Per le insegne da apposti davanti alle finestre, occorre allegare planimetria quotata dei locali interessati complete della relativa destinazione d'uso.
- 3.8 La domanda e gli elaborati grafici allegati dovranno essere firmati dall'avente titolo, dal titolare della ditta esecutrice e da un tecnico abilitato.
- 3.9 Se il richiedente non è proprietario dello stabile sul quale deve essere collocata l'insegna, la facciata, ecc., la domanda dovrà essere controfirmata, in segno di assenso, anche al proprietario stesso e dall'eventuale amministratore del condominio, da comprovarsi con visto apposto in calce alla domanda.
- 3.10 In tutti i casi in cui la collocazione del manufatto comporti manomissione di suolo pubblico, dovranno essere osservate le norme che la Civica Amministrazione ha previsto in materia.
- 3.11 Tutte le domande, ove necessario, dovranno essere corredate del parere favorevole dell'autorità cui spetta autorizzare l'attività o abilitare il soggetto all'attività cui il mezzo pubblicitario si riferisce.
- 3.12 Competenti per l'istruttoria delle pratiche sono gli Uffici dell'Ass.to all'Urbanistica che si avvale del parere preventivo del Comando di Polizia urbana.

#### **Art. 4 – Rilascio dell'autorizzazione**

- 4.1 L'autorizzazione è data esclusivamente agli aventi titolo.

- 4.2 Svolti i necessari accertamenti e verifiche sulla conformità alle presenti norme della domanda, l'autorizzazione verrà rilasciata all'interessato entro 45 giorni dalla data di presentazione.
- 4.3 Il rilascio dell'autorizzazione, previo determinazione dell'entità del pagamento del tributo da effettuarsi dagli uffici dell'Assessorato ai Tributi, compete alla Giunta Municipale per le autorizzazioni permanenti e al Sindaco per le autorizzazioni temporanee.
- 4.4 Nel caso in cui, per contrasto dell'opera progettata con le presenti norme, l'autorizzazione non possa essere rilasciata, la domanda, su cui verrà motivato il contrasto con le norme e gli eventuali elaborati allegati, saranno restituiti all'interessato.
- 4.5 Eventuale omissione di rilascio entro il termine fissato equivale a determinazione negativa.
- 4.6 Contro le determinazioni negative, l'interessato potrà presentare ricorso al Sindaco.
- 4.7 I termini perentori di cui sopra sono sospesi nel caso in cui il competente servizio comunale inviti i richiedenti a mezzo comunicazione scritta, o notifica diretta (di cui deve essere redatto il verbale sommario agli atti della pratica) a proporre soluzioni diverse ovvero a produrre ulteriore documentazione.
- 4.8 Le domande saranno rigorosamente esaminate secondo l'ordine cronologico di presentazione.
- 4.9 Eventuali deroghe alle presenti norme potranno essere rilasciate dalla Giunta Municipale limitatamente a casi eccezionali e per giustificati motivi.

#### **Art. 5 – Incompleta documentazione delle domande**

- 5.1 Le domande presentate che non siano corredate di documenti previsti dall'art. 3 o comunque tali da non consentire una esauriente valutazione dell'opera progettata, saranno determinate negativamente, per contrasto con le prescrizioni dell'art. 3 e rese all'interessato, unitamente alla documentazione allegata.

#### **Art. 6 – Interventi di modifica e sostituzione**

- 6.1 Lo stesso procedimento di cui all'art. 3 dovrà essere seguito per ogni operazione di sostituzione o modifica (escluse le semplici operazioni di manutenzione che si intende apportare ad insegne, targhe, pannelli, ecc. di cui all'art. 1).
- 6.2 Per tali interventi potrà essere rilasciata la autorizzazione soltanto se l'opera completa (incluse quindi anche le eventuali parti non soggette a modifica) sarà rispondente alle norme del regolamento con le indicazioni di cui all'art. 30.

#### **Art. 7 – Condizioni per l'autorizzazione**

- 7.1 L'autorizzazione costituisce solo una presunzione di conformità alle leggi ed ai regolamenti vigenti e non esonera il titolare dall'obbligo di attenersi strettamente, sotto la propria responsabilità, a dette leggi e regolamenti, nonché ad ogni eventuale diritto di terzi – o a quanto prescritto da eventuali regolamenti condominiali.
- 7.2 L'autorizzazione dovrà essere esibita ad ogni richiesta di controllo da parte di agenti e funzionari municipali.
- 7.3 I concessionari sono tenuti a corrispondere imposte e diritti previsti dalla normativa vigente e dal Regolamento Comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni e sulla occupazione del suolo pubblico.
- 7.4 L'autorizzazione alla apposizione di insegne e pannelli di esercizio e pubblicitari, per attività commerciali, artigianali, industriali, è subordinata alla regolare approvazione da parte della Giunta Municipale dell'insediamento e dello svolgimento, nei locali indicati, dell'attività cui l'insegna si riferisce.
- 7.5 In caso di cessazione dell'attività pubblicizzata, di trasferimento, di annullamento o revoca dell'autorizzazione comunale all'esercizio dell'attività o in caso della riscontrata non esistenza o irregolarità delle suddette autorizzazioni o di non rispondenza delle insegne targhe e pannelli si intende automaticamente annullato.

- 7.6 L'autorizzazione alla apposizione di targhe indicanti attività professionali è subordinata alla idoneità del locale allo svolgimento dell'attività nonché alla regolare iscrizione all'albo o all'ordine professionale del richiedente che dovrà essere documentata in sede di presentazione della domanda.
- 7.7 Le opere proposte dovranno inoltre essere conformi a quanto stabilito dal D.P.R. 15/06/1959 n. 393 e successive modifiche T.U. delle norme sulla circolazione stradale, del relativo Regolamento di esecuzione e della Circolare ministeriale del 9/2/79 n. 400 ed in particolare per quanto riguarda insegne, pannelli e cartelli:  
"Sono vietate le insegne, i cartelli, gli altri mezzi pubblicitari e le sorgenti luminose visibili dai veicoli transitanti sulle strade che per forma, disegno, colorazione o ubicazione possano generare confusione con i segnali stradali o con segnalazioni luminose di circolazione ovvero renderne difficili la comprensione, nonché le sorgenti luminose che producono abbagliamento..."  
"...Le insegne, i cartelli, gli altri mezzi pubblicitari e le sorgenti luminose non devono avere sagoma di disco o di triangolo; i disegni in essi contenuti dovranno essere tali da evitare confusioni, visti a distanza, con i cartelli segnalatori di pericolo, di prescrizione e di indicazione, la predominanza dei colori e delle combinazioni dovrà essere nettamente diversa da quella usata per i suddetti segnali, l'uso del colore rosso, di regola da evitare, dovrà essere limitato esclusivamente alla riproduzione di marchi di fabbrica e non potrà comunque superare 1/5 dell'intera superficie dell'insegna, cartello o mezzo pubblicitario, e on dovrà avere caratteristiche comunque rifrangenti né reso luminoso.
- 7.8 Lungo le strade extraurbane le sorgenti luminose o qualsiasi altro mezzo pubblicitario luminoso non potranno essere abbaglianti né a luce intermittente, né di colore rosso.
- 7.9 La croce luminosa è consentita per indicare farmacie, ambulatori e posti di pronto soccorso.
- 7.10 Per dette insegne luminose è richiesta altresì il parere preventivo degli Uffici Comunali competenti per la viabilità e traffico.
- 7.11 Sono comunque vietati i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari, che su pali, in prossimità degli incroci stradali e di piazze o in posizione tale da arrecare danno agli edifici o ambienti di valore storico e/o artistico o da ingenerare confusione nei confronti delle indicazioni toponomastiche ovvero da costituire intralcio e pericolo ai pedoni.
- 7.12 Salvo quanto previsto dalle leggi di pubblica sicurezza, fuori dei centri abitati, il collocamento di cartelli e di altri mezzi pubblicitari, lungo le strade o in vista di esse, è soggetto anche ad autorizzazione da parte dell'ente proprietario della strada.
- 7.13 Qualora i cartelli ed i mezzi pubblicitari riguardino zone nelle quali esistono vincoli a tutela di cose di interesse storico ed artistico, l'autorizzazione è data previa presentazione da parte del richiedente del nulla osta della competente Autorità.
- 7.14 I cartelli e gli altri mezzi pubblicitari previsti dai precedenti commi devono avere dimensioni e distacchi, sia dal ciglio stradale che tra di loro, secondo quanto stabilito dalla vigente normativa in materia. Essi sono comunque vietati in corrispondenza di curve.
- 7.15 I cartelli e gli altri mezzi pubblicitari che non siano conformi con le disposizioni del presente articolo devono essere rimossi, a cura e spese del titolare dell'autorizzazione entro il termine, che comunque non può superare i quindici giorni, stabilito nella diffida dall'ente proprietario della strada o, per le autostrade in concessione, dall'ente concedente, nonché dal Sindaco.
- 7.16 Decorso inutilmente il termine stabilito nella diffida, la rimozione viene effettuata dall'Ente a spese del soggetto cui la pubblicità si riferisce.

**Art. 8 – Realizzazione di insegne di esercizio e pubblicitarie, targhe, cartelli, mostre e tende.**

- 8.1 La collocazione di insegne, targhe, cartelli, mostre e tende dovrà rispondere ai criteri di corretto inserimento ambientale e di rispondenza con le caratteristiche architettoniche dell'edificio e dell'ambiente circostante.
- 8.2 La realizzazione dovrà avvenire con tecniche e con materiali atti a rispondere a requisiti di decoro e durabilità.
- 8.3 Il sistema di illuminazione potrà essere a luce diretta, indiretta e riflessa, purché le sorgenti luminose non siano abbaglianti.
- 8.4 Generalità
  - 8.4.1 Insegne e scritte pubblicitarie
    - 8.4.1.1 Tutte le insegne e scritte pubblicitarie in genere dovranno essere decorose e decenti nella forma e nel contenuto per quanto riguarda sia le iscrizioni, sia le figure, gli stemmi, emblemi, segni, ecc., in esse rappresentati e dovranno essere corrette nell'ortografia e nella locuzione
    - 8.4.1.2 I caratteri dovranno sempre essere nitidi eleganti e simmetricamente disposti secondo un asse verticale e ben spiccati dal fondo dell'incorniciatura e del quadro.
    - 8.4.1.3 L'Amministrazione comunale potrà apportare le modifiche necessarie, affinché le medesime non siano causa di deturpamento, né siano usate locuzioni improprie od errate.
    - 8.4.1.4 Le insegne, targhe, lapidi e cartelli ecc. da applicarsi all'esterno delle case dovranno trovare opportuna sede tra le linee architettoniche dei fabbricati in modo da non interromperle e pertanto la facciata dei fabbricati di nuova costruzione comprendenti locali destinati a negozio dovrà essere predisposta in modo da consentire il collocamento, allo stesso livello e per la stessa altezza, delle insegne mobili dei rispettivi negozi, le quali dovranno in pratica essere collocate soltanto sugli spazi della facciata per ciò predisposti.
    - 8.4.1.5 Dovranno risultare nel loro complesso decorose ed armoniche, come masse complessive e come posizioni, sia rispetto al fabbricato ed alla via in cui vengono applicate, sia rispetto alle altre eventuali insegne analoghe esistenti nelle vicinanze.
    - 8.4.1.6 Le insegne e scritte pubblicitarie in genere che vengano rese luminose con speciali dispositivi, sono soggette alle seguenti norme:
      - 8.4.1.7 Non emettere luce abbagliante
      - 8.4.1.8 Non avere armature di sostegno appariscenti o tali da deturpare di giorno l'aspetto dei fabbricati e della via in cui vengano applicate e non nuocere alla visibilità della segnaletica stradale.
      - 8.4.1.9 Non essere poste sulle bisettrici degli angoli delle vie
    - 8.4.1.10 Risultare nel loro complesso decorose ed armoniche, con massa complessiva e come posizioni, sia rispetto al fabbricato ed alla via in cui vengono applicate, sia rispetto alle altre eventuali insegne analoghe esistenti nelle vicinanze.
    - 8.4.1.11 Saranno permesse le iscrizioni sul muro nudo esclusivamente quando si tratti di stabilimenti industriali o commerciali che occupino l'intera fronte del fabbricato e siano eseguite entro incorniciature che armonicamente si leghino alle linee architettoniche alle decorazione e alle tinte dell'edificio.
    - 8.4.1.12 Le targhe indicanti l'esercizio di attività professionali o artigianali, di norma, non potranno avere cadauna dimensione superiori a cm. 40x30.
    - 8.4.1.13 Per l'esercizio di attività professionali, di norma, dovrà essere impiegato il seguente materiale:



- per studi medici in genere  
targhe in plexiglass con scritta in colore rosso e sfondo oro  
oppure in materiale metallico
  - per studi professionali in genere  
targhe in materiale uniforme a quello esistente
  - per attività artigianali  
targhe in materiale metallico
- 8.4.2 b) Mezzi pubblicitari e divieti e limitazioni. Oltre ai divieti e alle limitazioni previste nei rispettivi articoli per particolari forme pubblicitarie nonché quelli espressi in occasione dei prescritti pareri degli Organismi preposti alla tutela dei Beni Ambientali e Architettonici nell'esercizio delle competenze loro spettanti in materia; su tutto il territorio comunale sono vietate le seguenti forme pubblicitarie:
- 8.4.2.1 scritte con vernice sul fondo stradale, sugli alberi e sui pali;
  - 8.4.2.2 mezzi pubblicitari di qualsiasi genere sugli alberi, sui pali, portalampade o reggi fili della illuminazione pubblica e qualsiasi altro supporto di utilità pubblica;
  - 8.4.2.3 orologi a bandiera, targhe e cassonetti, sia singoli che in serie, a bandiera salvo quelli indicanti rivendite di generi di monopolio, farmacie, ospedali, banchi lotto, sedi di vigilanza urbana e di P.S. e simili;
  - 8.4.2.4 insegne luminose ad intermittenza salvo quelle a luce in movimento graduale e dissolvente sempreché di tenue luminosità;
  - 8.4.2.5 insegne collocate nelle testate esterne di incrocio dei portici
  - 8.4.2.6 targhe e qualsiasi mezzo pubblicitario sulle ringhiere a balaustre dei balconi che abbiano parapetto a disegni o a pannelli. In questo caso potranno essere consentite solo eccezionalmente forme pubblicitarie formate di soli tubi di vetro al neon tali da non nascondere il disegno dei parapetti.
  - 8.4.2.7 Qualsiasi mezzo pubblicitario posto su chiosco o assimilati non attinente all'attività economica ivi svolta;
  - 8.4.2.8 Cartelli, piloni, paline luminose e non, al di fuori degli ambiti di pertinenza dei singoli punti di vendita carburanti, così come definito dal T.U.L.C.P. art. 196 e segg. e dal Regolamento di attuazione del Codice della strada;
  - 8.4.2.9 Insegne a bandiera sotto le arcate dei portici e sotto le imposte degli archi nella fuga dei portici;
  - 8.4.2.10 Insegne a bandiere e altri mezzi pubblicitari a braccio collocati sullo spigolo degli edifici, ed entro la distanza di 50 cm. dallo spigolo stesso o tali da interferire sulle indicazioni varie e sulle segnalazioni semaforiche;
  - 8.4.2.11 Luminose a bandiera o trasversali alle arcate dei portici costituite da tubi paralleli a più strati;
- 8.4.3 Eventuali deroghe al presente articolo potranno essere ammesse sia nel caso di proposte progettuali innovative degne di rilievo o comunque ritenute valide in linea estetica dalla Amministrazione Comunale sia nel caso sussista, a sostegno delle proposte stesse, idonea documentazione di carattere storico artistico.

## **Art. 9 - Classificazione delle insegne, targhe e pannelli**

- 9.1 Le insegne, pannelli di esercizio e pubblicitari si classificano secondo la loro collocazione in:
- 9.1.1 Bandiera orizzontale
  - 9.1.2 Bandiera verticale

- 9.1.3 Frontali
- 9.1.4 A tetto, su pensilina
- 9.1.5 Su palina
- 9.2 Questi a loro volta possono essere:
  - 9.2.1 Luminosi (quando cioè costituiscono fonte di luce)
  - 9.2.2 Non luminosi (pannelli)

#### **Art. 10 - Classificazione dei cartelli pubblicitari**

- 10.1 I cartelli, luminosi o non luminosi, si suddividono in cartelli a parete e cartelli isolati.
- 10.2 I cartelli isolati possono essere monofacciali e bifacciali.

#### **Art. 11 - Dimensione delle insegne**

- 11.1 Insegne frontali
  - 11.1.1 Le insegne frontali dovranno di norma essere installate nel vano compreso tra gli stipiti esterni e l'architrave che delimitano la luce dell'esercizio o sopra il vano dell'esercizio ma in maniera tale da non superare orizzontalmente i limiti relativi all'arredo dell'esercizio stesso.
  - 11.1.2 Le insegne frontali debbono rispettare una sporgenza massima dal filo esterno del muro di cm. 10.
  - 11.1.3 In caso di zone porticate o assimilabili, ove ne sia consentita la installazione le insegne frontali dovranno essere collocate sulla parte posta a fondo portico.
  - 11.1.4 Non potranno essere installate, in nessun caso, insegne tra le campate comprese tra i pilastri di zone porticate.
  - 11.1.5 In ogni caso le insegne frontali non dovranno avere una altezza massima superiore a m. 0,50 e una lunghezza massima superiore a m. 5,00 e comunque una superficie pubblicitario non superiore a mq. 1,50.
- 11.2 Insegne a bandiera
  - 11.2.1 Le insegne a bandiera possono essere consentite quando rientrano, per quanto riguarda l'altezza del suolo e la sporgenza, nei limiti stabiliti dal presente Regolamento e non nuocciano al decoro dell'ambiente.
  - 11.2.2 Le insegne aggettanti non potranno comunque sporgere oltre il filo di eventuali corpi aggettanti esistenti.
  - 11.2.3 Le insegne aggettanti su percorsi esclusivamente pedonali con marciapiede rialzato dovranno essere poste in opera nella parte inferiore ad almeno ml. 3,50 dalla quota del percorso pedonale con marciapiede rialzato.
  - 11.2.4 Tale tipo di insegne è vietato in assenza del marciapiede.
  - 11.2.5 Le insegne aggettanti direttamente su sedi stradali o su spazi pubblici o di uso pubblico e su passaggi accessibili ad automezzi dovranno essere poste in opera nella parte inferiore, ad almeno ml. 4,70 dal suolo.
  - 11.2.6 Le insegne a bandiera non potranno avere un oggetto, da filo esterno del muro, compresi i supporti, superiore ai 2/3 dell'ampiezza del marciapiede, ed in ogni caso non superiore a ml.

1,20 e comunque non potranno avere sporgenza superiore ad eventuali corpi edilizi aggettanti esistenti.

- 11.2.7 Non potranno avere una superficie pubblicitaria di dimensioni maggiori di cm. 60x40 di norma e non potranno essere collocate secondo la bisettrice degli spigoli all'angolo delle vie.
- 11.3 Insegne a palina
- 11.3.1 Le insegne, o pannelli, montati a palina (o su supporti autonomi) oltre a non aggettare su suolo pubblico o di uso pubblico, non potranno avere altezza superiore a ml 2.50 nel bordo superiore, dalla quota del terreno.
- 11.4 Tuttavia in casi speciali, da approvarsi caso per caso dalla G.M. avuto riguardo all'importanza dell'edificio contro il quale l'insegna sarà applicata ed alla larghezza della via verso la quale l'edificio stesso prospetta, le precitate dimensioni potranno essere superate sia per le insegne, sia per la sporgenza dal vivo muro del braccio portante.
- 11.5 E' in facoltà della Giunta Municipale, di ridurre tutte le sporgenze di cui sopra ed anche di vietare tali opere qualora le esigenze della circolazione, della larghezza delle vie e dei marciapiedi lo richiedano.
- 11.6 Le insegne a palina indicanti le fermate dei mezzi di trasporto pubblico e le eventuali pensiline di attesa saranno definite con apposito provvedimento della Giunta Municipale.
- 11.7 I supporti delle insegne a palina saranno a carico dei richiedenti e dovranno possedere forma e caratteristiche indicate nell'allegato "B".

#### **Art. 12 – Modalità di applicazione**

- 12.1 La superficie pubblicitaria è misurata in base al minimo poligono entro il quale può essere circoscritta.
- 12.2 Per facsimili, giganti di bidoni, barattoli, bottiglie ed altri simili mezzi di pubblicità ove si tratti di figure piane, va misurata sulla base del poligono entro il quale l'oggetto può essere circoscritto.
- 12.3 Le superfici inferiori ad un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, al quarto di metro quadrato.
- 12.4 Per i mezzi pubblicitari polifacciali la superficie pubblicitaria è calcolata in base alla superficie complessiva delle facce adibite alla pubblicità, da valutare in misura non inferiore a due metri quadrati. Per i globi, facsimili ed altri mezzi pubblicitari aventi dimensioni volumetriche la superficie pubblicitaria è calcolata in base alla superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico che può comprendere il mezzo pubblicitario stesso.

#### **Art. 13 – Installazione di insegne, targhe e pannelli di esercizio e pubblicitari**

- 13.1 Ubicazione a carattere delle insegne
- 13.1.1 Le insegne dovranno di norma essere installate in corrispondenza dell'esercizio a cui si riferiscono (di esercizio) e dovranno essere di tipo frontale.
- 13.1.2 Qualora l'esercizio si trovi in posizione tale da non essere facilmente individuabile o visibile, potranno eccezionalmente

essere autorizzate collocazioni in altri punti di insegne di richiamo (pubblicitarie).

- 13.1.3 Sulle facciate degli edifici d'interesse storico-artistico o monumentale o per i complessi architettonici edifici o ambienti di particolare importanza, non sarà consentita la collocazione di insegne; tuttavia potrà concedersi, valutando caso per caso e sentito il parere degli Uff. Com.li competenti, che l'apposizione sia fatta entro vani di porta o di finestra, e comunque in modo tale che armonizzi con il fabbricato, e che siano realizzati con materiali, forma e dimensioni che non alterino i caratteri architettonici dell'edificio e dell'ambiente.
- 13.1.4 E' altresì fatto obbligo di provvedere alla conservazione e ripristino di insegne ed arredi superstiti, realizzati prima del 1930, nonché nelle iscrizioni sui muri segnalanti esercizi pubblici. Tale obbligo va assolto nelle opere di manutenzione straordinaria, restauro, risanamento e ristrutturazione interna come condizione apposta agli atti autorizzativi o a seguito di ordinanza del Sindaco.
- 13.2 E' vietata la collocazione di:
  - 13.2.1 insegne frontali su plancia e a cassonetto sporgenti non conformi a quanto indicato negli articoli seguenti;
  - 13.2.2 insegne collocate al di fuori degli appositi spazi a ciò predisposti quando gli stesso siano stati previsti nella facciata del fabbricato dal progetto architettonico regolarmente approvato;
  - 13.2.3 insegne su plancia e a cassonetto previste al di sopra o al di sotto dell'architrave dei vani vetrina di larghezza diversa da quella della relativa apertura. Potrà tuttavia essere permessa la collocazione di insegne su plancia o cassonetto, poste a collegamento di più aperture qualora a giudizio della Amministrazione Comunale tale soluzione venga ritenuta idonea al basamento del fabbricato.
- 13.3 Le targhe non indicanti professioni ed attività in genere dovranno essere collocate lateralmente alla porta di ingresso o sui battenti.
- 13.4 E' vietata la collocazione di targhe di superficie superiore a  $\frac{1}{4}$  di mq. e lesene o paraste di superfici superiori a 1 mq., che dovranno in ogni caso essere poste nei pressi dei locali dove si svolge l'attività descritta.
- 13.5 Dovrà essere osservato un distacco di almeno cm. 5 dalle cornici e dalle aperture, mentre la sporgenza non potrà essere superiore a cm. 4 dal filo di fabbricazione.
- 13.6 L'installazione di insegne su palina, fatta eccezione per quelle di interesse pubblico, è consentita a condizione che queste vengano collocate su sostegno proprio su area privata e non aggettino su spazio pubblico o destinato all'uso del pubblico.
- 13.7 Tali tipi di insegne potranno essere collocate su area pubblica, sentito il parere dell'Ufficio Urbanistica, qualora si tratti di insegna coordinata su supporto proprio non luminoso riferentesi a insediamenti produttivi limitatamente ad attività produttive a carattere industriale nelle posizioni indicate nella allegata planimetria "A" che fa parte integrante del presente Regolamento.
- 13.8 Negli spazi indicati nell'allegato "A" è vietata qualsiasi installazione di indicazioni relative a negozi e rivendite al minuto, attività artigianali, ecc.

- 13.9 Negli spazi indicati nell'allegato "A" possono essere eccezionalmente installate su supporto proprio insegne coordinate non luminose relative a:
- autotraporti;
  - imprese di trasporto;
  - magazzini;
  - depositi;
  - ed ogni altra attività simile
- che generi o attragga un consistente traffico pesante ed un notevole traffico leggero di smistamento e di consegne.
- 13.10 Le dimensioni delle insegne su palina dovranno essere conformi a quanto indicato nell'allegato "B" e alla circolare Ministeriale 400 del 9/2/79 per dimensioni, colori e forma e dovranno essere approvate dagli Uffici competenti per la viabilità e il traffico.

#### **Art. 14 – Installazione di insegna a tetto o su pensilina**

- 14.1 E' consentita la collocazione di insegne di esercizio di tipo frontale su pensilina, per attività industriali, artigianali e commerciali, soltanto nel caso di edifici adibiti esclusivamente e totalmente a tali attività.
- 14.2 Tali insegne, che dovranno essere del tipo a lettere scatolari, dovranno avere un'altezza rapportata a quella dell'edificio, della pensilina, ed alla distanza dalla strada (rapporto max. 1:10); comunque non superiore a ml. 1,20.
- 14.3 L'installazione di insegne a tetto, che comunque superino in altezza la linea di colmo dell'edificio, è normalmente esclusa.
- 14.4 Tali tipi di insegne potranno essere realizzate, se previste nel progetto edilizio di costruzione di edifici adibiti esclusivamente ad attività industriali, artigianali, commerciali, direzionali, quali parti integranti del disegno architettonico dell'edificio.

#### **Art. 15 – Installazione di insegne all'interno del centro storico.**

- 15.1 All'interno del centro storico delimitato dall'allegato "A" che fa parte integrante e sostanziale del presente Regolamento sono ammesse solo insegne di esercizio.
- 15.2 E' vietata l'installazione di insegne o pannelli su palina, fatta eccezione per quelle riguardanti la segnaletica stradale e monumentale, e quelle relative a servizi pubblici (polizia, municipio, aziende trasporti, posti di pronto soccorso).
- 15.3 E' vietata la collocazione di insegna a bandiera orizzontale e verticale fatta eccezione per orologi e per quelle regolamentari riferentesi a farmacie, rivendite di tabacchi, telefoni e posti di pronto soccorso.
- 15.4 E' vietata la installazione di insegne su tetti, terrazzi o balconi.
- 15.5 E' vietata la collocazione di:
- 15.5.1 insegne a bandiera sotto le arcate dei portici e sotto le imposte degli archi nella fuga dei portici;
  - 15.5.2 insegne a bandiera e altri mezzi pubblicitari a braccio collocati sullo spigolo degli edifici, ed entro la distanza di 50 cm dallo spigolo stesso o tali da interferire sulle indicazioni varie e sulle segnalazioni semaforiche;
  - 15.5.3 luminosa a bandiera o trasversali alle arcate dei portici costituita da tubi paralleli a più strati;

- 15.5.4 nella zona centrale della città, (sona A 1.1 del vigente PRGC), è altresì vietata la forma pubblicitaria relativa a: luminosa a bandiera e a braccio con sottolettere o scatolature.
- 15.6 E' consentita la esclusiva installazione di insegne frontali con illuminazione indiretta che dovranno di norma essere contenute nello spazio compreso tra gli stipiti e la architrave dell'apertura dell'esercizio.
- 15.7 Qualora ciò non sia possibile, o sia difficoltoso, può essere consentita la collocazione di insegne a lettere scatolari (con esclusione di plafoni o cassonetti) al di sopra del vano di esercizio a condizione che tale opera sia contenuta orizzontalmente entro i limiti relativi all'esercizio stesso e verticalmente all'interno della partitura architettonica dell'edificio.

#### **Art. 16 – Installazione di mostre e vetrine**

- 16.1 L'installazione di mostre e vetrine deve avvenire all'interno delle zone comprese tra gli stipiti e l'architrave che delimitano la luce dell'esercizio, ed in maniera tale che nessun elemento abbia un aggetto superiore a cm. 10 dal filo esterno della muratura.
- 16.2 I serramenti dei negozi, le porte e le finestre al piano terreno debbono aprirsi verso l'interno ed essere posti in opera in modo che, aperti o chiusi, non presentino alcun aggetto dalla linea del muro su spazi pubblici o strade aperte al pubblico transito.
- 16.3 Tali mostre, vetrine e simili non devono in alcun modo alterare, modificare o coprire gli elementi architettonici delle costruzioni sulle quali vengono installate.
- 16.4 L'installazione deve essere fatta, in ogni caso, in modo da permettere massima facilità di pulizia e manutenzione.
- 16.5 Le vetrine, le cornici e decorazioni fisse o mobili dei negozi non potranno sporgere al filo del muro più di 10 cm. nelle strade munite di marciapiede a 20 cm. sotto i portici.
- 16.6 Non può essere autorizzato alcuno sporto su via assoggettata a pubblico transito e sprovvista di marciapiede rialzato e comunque con una larghezza del marciapiede rialzato inferiore a m. 1,50.
- 16.7 Le mostre e vetrine dei negozi, devono essere studiate in funzione dell'insieme dei prospetti degli edifici e devono inserirsi in questi con materiali, colori e forme in relazione al carattere dell'edificio e dell'ambiente.
- 16.8 Nei fabbricati di nuova costruzione comprendenti locali destinati a negozio, le facciate devono essere predisposte in modo da assicurare sufficiente estensione alle vetrine, senza ricorrere ad ulteriori sovrapposizioni alle facciate stesse, le vetrine devono essere progettate entro il filo di fabbricazione.
- 16.9 E' altresì fatto obbligo di provvedere alla conservazione e ripristino di mostre e vetrine e arredi superstiti, realizzati prima del 1930.
- 16.10 Tale obbligo va assolto nelle opere di manutenzione straordinaria, restauro, risanamento e ristrutturazione interna come condizione apposta agli atti autorizzativi o a seguito di ordinanza del sindaco.
- 16.11 L'autorizzazione di cui ai commi precedenti nel caso trattasi di edifici aventi carattere monumentale, storico o ambientale, o riguardi costruzioni posti in prossimità degli stessi o in zone soggette a particolari vincoli (demanziali, ecc.), deve essere rilasciata previa intesa con le Autorità competenti, ai sensi della legislazione vigente.

- 16.12 Tuttavia in casi speciali, da approvarsi caso per caso dalla G.M. avuto riguardo all'importanza dell'edificio e nel caso sia riconosciuta la materiale impossibilità per un edificio esistente all'interno del perimetro indicato nell'allegato "A" di provvedere adeguatamente alla necessità di estensione delle vetrine mediante opere murarie svolte entro gli allineamenti stradali, può eccezionalmente essere concessa, mediante permesso precario assoggettato al pagamento al comune dei correlativi tributi o canoni, una occupazione del suolo non superiore ad un ventesimo della larghezza del marciapiedi esistente, nè sotto i portici a cm. 15.
- 16.13 E' in facoltà della G.M., di ridurre tutte le sporgenze di cui sopra ed anche di vietare tali opere qualora le esigenze della circolazione, della larghezza delle vie e dei marciapiedi lo richiedano.

#### **Art. 17 – Installazione di tende**

- 17.1 Quando non nuocciono al libero transito e non impediscano la visuale a danno dei vicini l'Amministrazione Com.le può autorizzare, dietro pagamento della relativa tassa e con l'osservanza delle condizioni che riterrà opportune caso per caso, l'apposizione a porte e finestre di tende aggettanti sullo spazio pubblico.
- 17.2 Le tende a protezione di mostre, vetrine ed ingressi pedonali, dovranno avere un'altezza minima dalla quota di calpestio del marciapiede rialzato di ml. 2,20 sia per le parti rigide, sia per le loro appendici verticali anche di tela o frange o appendici sempre che ciò non crei intralcio alla visibilità, ed un oggetto inferiore parti a 2/3 della larghezza del marciapiede e comunque non superiore a m. 1,20.
- 17.3 Dovrà comunque essere garantita in ogni caso una zona per la circolazione dei pedoni.
- 17.4 Sono vietate le tende aggettanti nelle strade o spazi pubblici sprovvisti di marciapiedi rialzati come pure è vietato assicurare le tende al suolo.
- 17.5 Le tende, ricadenti su spazi pubblici, da collocarsi davanti le facciate dei negozi a riparo dal sole, dovranno avere sempre l'intelaiatura metallica mobile.
- 17.6 E' vietata l'apposizione di tende con agganciamenti e manovre aventi carattere di provvisorietà.
- 17.7 Le tende dovranno mantenersi in buono stato pulite e quando, a giudizio della Amm.ne comunale, perdano tali requisiti dovranno essere rimesse a nuovo.
- 17.8 Nelle arcate dei portici potranno eccezionalmente essere messe tende scendenti verticalmente al suolo, quando non sia possibile il collocamento di tende munite di armature, con quelle modalità che saranno determinate di volta in volta.
- 17.9 In tal caso le tende di uno stesso immobile debbono essere identiche per materiale, forma, colore e decorazione ed avere meccanismi per l'innalzamento e l'abbassamento conformi alle disposizioni che di volta in volta saranno impartite dal Comune.
- 17.10 Nel caso di più tende aggettanti sullo stesso fronte di una costruzione, relative a più unità immobiliari di proprietà diverse, le tende stesse devono essere realizzate con materiale, forma, dimensione, colore e decorazione omogenea. Ciò al fine di ottenere unità e organicità nell'arredo urbano.

- 17.11 Le tende tra le colonne e i pilastri dei portici debbono essere mobili per tutta la loro ampiezza e comprese, in ogni caso, entro la luce delle arcate e nello spessore dei pilastri.
- 17.12 Le tende non sono ammesse nelle arcate di testa dei portici agli incroci delle vie.
- 17.13 Sporgenze speciali da determinarsi volta per volta potranno consentirsi dalla Amministrazione Com.le per le tende da dehors temporanei.
- 17.14 L'autorizzazione di cui ai commi precedenti nel caso trattasi di edifici aventi carattere monumentale, storico o ambientale, o riguardi costruzioni post in prossimità degli stessi o in zone soggette a particolari vincoli (demanziali, ecc.), deve essere rilasciata previa intesa con le Autorità competenti, ai sensi della legislazione vigente.
- 17.15 Tutte le tende dovranno essere uniformate alle prescrizioni sopra stabilite nei termini indicati nell'art. 30 del presente regolamento.
- 17.16 Oltre agli elaborati richiesti per la presentazione della domanda dovrà essere presentato, nel caso di tende, un campione del materiale che si intende impiegare i dimensioni tali da consentire una esatta valutazione del tipo di colore e del tipo di tessuto che si intende impiegare.

#### **Art. 18 – Installazione di bacheche**

- 18.1 L'installazione di bacheche è consentita su tutte le vie e spazi pubblici o di uso pubblico, porticati provvisti di marciapiede rialzato.
- 18.2 Le bacheche dovranno di norma essere installate nelle immediate adiacenze della sede dell'attività cui si riferiscono.
- 18.3 Qualora la sede dell'attività si trovi in posizione non centrale potranno eccezionalmente essere autorizzate collocazioni in altri punti a giudizio insindacabile dell'Amministrazione Comunale.
- 18.4 Le bacheche dovranno avere una superficie non superiore a mq. 0,90, dovranno avere una sporgenza massima in opera non superiore a cm. 8m dovranno avere spigoli arrotondati e dovranno essere dotate per materiali e forma di tutti quegli accorgimenti che ne consentano l'uso nel rispetto delle norme "antinfortunistiche" e dovranno essere poste ad una altezza dal piano di campestio non inferiore a metri 1,00.
- 18.5 Nelle zone comprese nel perimetro nell'allegato "A" le bacheche dovranno avere la struttura in legno verniciate con vena a vista.
- 18.6 Nelle altre zone i materiali potranno anche essere diversi e comunque dovranno inserirsi con armonia nell'edificio e nell'ambiente circostante.
- 18.7 Sono vietate le bacheche illuminate con qualsiasi corpo illuminante e con qualsiasi tipo di alimentazione con o senza energia elettrica.
- 18.8 E' consentita l'installazione delle bacheche nelle zone porticate ove i portici abbiano larghezza superiore a metri 2.

#### **Art. 19 – Installazione di dehors**

- 19.1 L'installazione di dehors a carattere temporaneo o stagionale, è consentita alle seguenti condizioni:
- 19.1.1 che non occupino spazi destinati al commercio ambulante;
- 19.1.2 che non occupino spazi destinati a parcheggi pubblici o di uso pubblico;
- 19.1.3 che non occupino spazi che contrastino con il vigente regolamento di polizia urbana.



- 19.2 E' pure vietata l'installazione di dehor ungo le vie di primaria importanza sprovviste di marciapiede rialzato di larghezza inferiore a metri 4,00.
- 19.3 Salvo casi di necessità l'installazione può essere consentita fino ad un massimo di due terzi (2/3) della larghezza del marciapiede rialzato, semprechè rimanga libera una zona sufficiente per la circolazione dei pedoni e comunque non inferiore a m. 1,50.
- 19.4 L'occupazione di suolo pubblico con tavolini sotto i portici delle vie comprese nell'allegato "A" equivale a installazione di dehors.
- 19.5 In caso di mancata osservazione anche solo di una delle condizioni sopra descritte, l'Amministrazione Com.le, a suo insindacabile giudizio, disporrà l'immediata revoca della autorizzazione senza che il richiedente possa far valere alcun diritto.

#### **Art. 20 - Installazione di cartelli stradali nelle zone interne del centro abitato**

- 20.1 In tali zone è esclusa la collocazione dei cartelli stradali su supporto proprio.
- 20.2 Possono essere autorizzati, per periodi limitati, quelli riferentesi a manifestazioni o eventi occasionali, (circhi, spettacoli, fiere, gare, mostre, ecc.)
- 20.3 Zone esterne al centro abitato
  - 20.3.1. di norma debbono essere impiegati materiali duraturi (in particolare sono esclusi il legno non trattato ed il cartone)
  - 20.3.2. le strutture portanti debbono essere formalmente e staticamente coerenti con tutto l'insieme
- 20.4 I cartelli, con esclusione di quelli a parete, debbono essere bifacciali, ovvero, in tutti i casi, avere un dorso decoroso.
- 20.5 Le dimensioni massime consentite per i cartelli e simili è di mq 6 (C.P.U. 4 art. 11 DPR 15/06/1959 n. 393) : ml. 3 x 2 e frazioni.
- 20.6 La distanza dalla carreggiata stradale dovrà essere almeno uguale a ml. 3.
- 20.7 L'altezza, dalla quota del ciglio della strada, delle basi dei cartelli dovrà essere di ml. 1,20
- 20.8 La distanza tra due cartelli stradali non può essere inferiore a quella prevista dall'art. 11 del D.P.R. 15/6/1959 n. 393.
- 20.9 L'autorizzazione alla collocazione di cartelli e di altri mezzi pubblicitari dovrà essere presentata preventivamente agli Enti proprietari della strada e successivamente anche alla Amministrazione Comunale del Comune di Carmagnola.
- 20.10 E' vietata l'installazione di qualsiasi insegna su sostegni destinati alla segnaletica stradale, alla toponomastica stradale. Ecc.

#### **Art. 21 - Limiti alla installazione di attrezzature pubbliche lungo le strade di grande traffico.**

- 21.1 E' vietata qualsiasi forma di pubblicità stradale fatta eccezione per la segnaletica afferenti la viabilità, lungo le strade di primaria importanza, e relativi raccordi autostradali.
- 21.2 Lungo questa arteria possono eccezionalmente, su parere degli uffici comunali competenti essere autorizzati indicatori coordinati riferentesi ad insediamenti indicati al precedente art. 13, punto 7 del presente Regolamento.

21.3 Lungo le strade statali e provinciali, la pubblicità è regolata da apposite norme; i permessi saranno rilasciati dal competente Compartimento A.N.A.S. e dall'Ufficio Tecnico Provinciale dopo aver comunicato quanto sopra e previo nulla-osta rilasciato dalla Amministrazione Comunale di Carmagnola.

#### **Art. 22 Manutenzione e decoro**

- 22.1 Tutte le autorizzazioni pubblicitarie, qualunque sia la durata prevista, si intendono rilasciate in via precaria alla condizione che i relativi mezzi pubblicitari siano mantenuti in perfetto stato di conservazione e funzionalità.
- 22.2 La Amministrazione Comunale ha pertanto la facoltà di richiedere agli interessati gli interventi ritenuti necessari per la conservazione del decoro cittadino.
- 22.3 In caso di mancata ottemperanza alle prescrizioni di cui sopra entro un termine congruo previsto caso per caso, e comunque non superiore a 30 gg., le autorizzazioni potranno essere revocate senza diritto a compensi ed a indennizzi di sorta e la mostra, l'insegna o il mezzo pubblicitario verrà rimosso d'ufficio con rivalsa delle spese a carico del titolare.
- 22.4 Su ogni forma pubblicitaria dovrà essere indicata la ditta proprietaria o quella che ha eseguito il collocamento del cartello stesso.
- 22.5 Il contrassegno non deve superare le misure di cm. 30 x 15.
- 22.6 All'atto della denuncia di cessazione della pubblicità i titolari dei mezzi pubblicitari dovranno rimuovere anche i relativi impianti ripristinando il manufatto su cui gli stessi insistevano.
- 22.7 In caso di inosservanza vi provvederà il Comune addebitando alle committenti le relative spese secondo le modalità del successivo art. 26.

#### **Art. 23 – Decadenza della autorizzazione**

- 23.1 Ferme restando le disposizioni di cui all'art. 7, la autorizzazione decadrà nei seguenti casi:
- 23.1.1 qualora non siano osservate le condizioni alle quali fu subordinata la autorizzazione
- 23.1.2 qualora l'autorizzazione non sia usufruita entro il termine di 90 giorni, per giustificati motivi, su richiesta degli interessati.
- 23.2 Pertanto i richiedenti dovranno comunicare all'ufficio Urbanistica Comunale la data di effettiva installazione dei mezzi pubblicitari al fine di poter addivenire ad eventuali controlli sul posto e per poter rilasciare il certificato di idoneità.
- 23.3 Tale certificato sarà trasmesso a cura del Comune alla ditta appaltatrice del servizio di pubblicità.

#### **Art. 24 – Revoca dell'autorizzazione**

- 24.1 Oltre che nei casi contemplati dal presente Regolamento l'Amministrazione C.le potrà revocare l'autorizzazione per motivi di pubblico interesse o di opportunità senza che il concessionario abbia diritto ad indennità o compenso di sorta.
- 24.2 Il provvedimento di revoca sarà sempre motivato.

#### **Art. 25 – Rimozione di installazioni abusive**

- 25.1 L'amministrazione C.le provvederà a far rimuovere, entro 15 giorni dalla data di notifica dell'ordinanza, i mezzi pubblicitari installati abusivamente oggetto del presente regolamento, qualora contrastino con le presenti norme, addebitando ai responsabili, previa contestazione delle relative infrazioni, le spese sostenute per la rimozione.
- 25.2 Inoltre il materiale pubblicitario esposto abusivamente potrà essere, con ordinanza del Sindaco, sequestrato a garanzia del pagamento delle spese di rimozione e di custodia, dell'importo dei diritti e dell'imposta, nonché dell'ammontare delle relative sanzioni.
- 25.3 Nell'ordinanza deve essere stabilito un termine, comunque non superiore a 30 giorni, entro cui gli interessati possono chiedere la restituzione del materiale sequestrato previo versamento di una congrua cauzione stabilita nell'ordinanza stessa.
- 25.4 Se l'installazione abusiva non contrasta con quanto previsto nel presente regolamento ai responsabili della installazione abusiva (proprietario, ditta esecutrice, e titolare dell'esercizio o della attività) saranno applicate le sanzioni previste dall'art. 29.

#### **Art. 26 – Reistituzione del pristino dello stato dei luoghi**

- 26.1 E' fatto obbligo al titolare dell'autorizzazione che al momento in cui la autorizzazione stessa cessa per qualsiasi motivo, di rimettere in pristino stato, le cose che abbiano subito alterazioni per effetto dell'installazione della mostra, dell'insegna, o del mezzo pubblicitario.
- 26.2 In caso di inottemperanza sarà provveduto dall'Amministrazione C.le con rivalsa delle spese a carico dell'inadempiente.
- 26.3 Inoltre in caso di riparazioni a modifiche di marciapiedi o del piano stradale, che richiedano la temporanea rimozione di mostre, vetrine od altri oggetti occupanti il suolo o lo spazio pubblico, gli interessati sono obbligati ad eseguire la rimozione e la ricollocazione in pristino, con le modifiche rese necessarie dalle nuove condizioni del piano stradale o del marciapiede, a loro spese e responsabilità.
- 26.4 Ove non ottemperino, l'Amministrazione C.le può ordinare la rimozione di ufficio a loro spese con la procedura ove applicabile prevista dall'art. 25.
- 26.5 Dovranno altresì essere osservate le norme previste dal vigente Regolamento di Polizia Urbana.

#### **Art. 27 – Responsabilità**

- 27.1 Le autorizzazioni sono rilasciate facendo salvi eventuali diritti di terzi, nonché ogni altra autorizzazione di competenza di altre autorità o enti (ANAS, Provincia, ecc.) che dovrà essere preventivamente richiesta dagli interessati e documentate a questa Amministrazione Comunale.
- 27.2 Rimangono salve ed impregiudicate tutte le azioni e sanzioni stabilite dalle leggi vigenti in ordine alle esposizioni abusive di mezzi pubblicitari o in contravvenzione delle disposizioni sancite dal presente regolamento.
- 27.3 Il titolare è obbligato, esclusa qualsiasi forma di rivalsa, anche sotto forma di ripetizione di canoni, a manlevare il Comune da qualsiasi richiesta o azione che chiunque e in qualsiasi tempo possa avanzare nei confronti del Comune stesso in relazione diretta o indiretta alla concessione e all'autorizzazione ad effettuare attività pubblicitaria e installare mezzi pubblicitari.

## **Art. 28 – Vigilanza**

- 28.1 Il personale degli uffici urbanistica, tributi, oltre ai Vigili Urbani in virtù della loro generale competenza dell'osservanza sui regolamenti comunali, esercitano il controllo per la corretta applicazione delle norme, sia di carattere tecnico che tributario contenute nel presente Regolamento.
- 28.2 Essi hanno pertanto l'autorizzazione ad eseguire sopralluoghi dove la pubblicità e i mezzi pubblicitari sono in opera, richiedere l'esibizione delle relative autorizzazioni e delle quietanze di pagamento ed accertare le infrazioni alle disposizioni regolamentari per la comminazione delle sanzioni di cui al successivo art. 29.

## **Art. 29 – Sanzioni**

- 29.1 Per la inosservanza delle norme del presente Regolamento si applicheranno, nei confronti del proprietario o del titolare dell'esercizio o attività cui l'insegna si riferisce e della ditta esecutrice, le sanzioni previste dal Regolamento edilizio e dalla L.R. 5/12/1977 n. 56 e successive modificazioni ed integrazioni.
- 29.2 La contestazione di ogni contravvenzione, oltre le sanzioni specificate, importa come conseguenza l'obbligo di cessare immediatamente dal fatto abusivo e di procedere al ripristino delle cose, ovvero alla esecuzione dell'opera o al compimento dell'atto che siano stati omessi.
- 29.3 L'inosservanza delle disposizioni contenute nel presente Regolamento non limita in alcun modo le responsabilità dei proprietari, per atti od omissioni previsti dalle leggi vigenti.
- 29.4 Per le violazioni alle norme contenute nel presente Regolamento si applicheranno delle sanzioni pecuniarie.
- 29.5 La sanzione pecuniaria si applica in solido a carico della ditta installatrice, della ditta per conto della quale viene effettuata la pubblicità, della ditta che acconsente all'installazione di qualsiasi forma e mezzi pubblicitari, e di tutti coloro che sono in qualche modo interessati all'esposizione della pubblicità; il suo ammontare è determinato dal Sindaco con propria ordinanza.

## **Art. 30 – Norma transitoria**

- 30.1 Le insegne ed i mezzi pubblicitari esistenti all'entrata in vigore del presente regolamento potranno essere mantenute in opera purché regolarmente autorizzate in precedenza.
- 30.2 Le installazioni suddette dovranno essere uniformate alle norme del presente regolamento quando se ne richieda la modifica o la sostituzione.
- 30.3 Comunque entro 2 anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento dovranno essere rimosse quelle insegne e scritte pubblicitario che risultino essere in contrasto con le norme del presente regolamento.
- 30.4 Tutte le opere soggette ad autorizzazione non ancora iniziate alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, vanno assoggettate alle disposizioni del regolamento stesso anche se le relative autorizzazioni fossero già state concesse in base alla regolamentazione precedentemente in vigore.
- 30.5 A partire dalla stessa data, tutte le autorizzazioni a concedersi devono essere emanate in base alle disposizioni del presente regolamento, anche se

le pratiche relative fossero già state presentate in precedenza all'esame degli uffici comunali.

- 30.6 Il Comune potrà prescrivere la demolizione, o rimozione di opere costruite su suolo pubblico o sporgenti nello spazio sovrastante.
- 30.7 Quando tali opere siano state costruite abusivamente e tollerate dal Comune, l'autorità Comunale può ordinare la demolizione o rimozione in qualsiasi momento e senza alcuna limitazione.

**Art. 31 - Entrata in vigore del regolamento**

- 31.1 Il presente regolamento debitamente approvato, entrerà in vigore quindici giorni dopo la sua pubblicazione all'Albo pretorio del Comune e da tale data rimangono perciò abrogate tutte le norme locali che risultino in contrasto col Regolamento stesso.
- 31.2 Il presente Regolamento, sarà recepito e integrato nel nuovo Regolamento edilizio che attualmente risulta essere in fase di studio.
- 31.3 Pertanto ad approvazione del futuro Regolamento Edilizio, il presente Regolamento si intenderà abrogato.

## **Allegato "1" - Regolamento per la collocazione di insegne e affini**

### **Stralcio di articoli del vigente Regolamento edilizio**

Approvato con deliberazione C.C. n. 213 del 18/12/1954

Modificato con deliberazione C.C. n. 132 del 3/7/1955

e con decreto del Ministero per i LL.PP. e dell'alto Commissario per l'Igiene  
emesso in data 23/1/1957 – Div. 23<sup>^</sup> -n. 4101.

Da Regolamento approvato con Decreto del Ministero per i LL.PP in data 23.01.1957 n. 4101.

Indice

Capo I – Autorizzazione a costruire

Art. 1 - Opere soggette ad autorizzazione

Art. 5 – Varianti

Capo III – Ordinamento edilizio Comunale

Art. 16 – Porticati, marciapiedi

Capo V – Aspetto esterno dei fabbricati

Art. 24 – Decoro degli edifici

Art. 29 – Finimenti dei prospetti

Art. 30 – Finestre e persiane

Art. 31 – Portoni

Art. 32 – Inferriate, lampade, tende, vetrine, insegne

Art. 35 – Demolizione o rimozione di opere costruite sul suolo pubblico

Capo X – Riparazioni e restauri

Art. 64 – Manutenzioni e restauri

Capo XII – Vigilanza sulle costruzioni – penalità

Art. 74 – Controllo dei lavori

## **REGOLAMENTO EDILIZIO**

### **CAPO I - AUTORIZZAZIONE A COSTRUIRE**

#### **Articolo 1 – Opere soggette ad autorizzazione**

Nel territorio del Comune non si potrà procedere all'esecuzione di alcuna delle seguenti opere senza prima aver avuto l'autorizzazione dalle competenti Autorità Comunale ed il conseguente permesso del Sindaco.

- 1) Costruire, demolire, ricostruire, ampliare e riattare edifici o muri di cinta.
- 2) Introdurre modificazioni nelle fronti dei fabbricati verso strade, corsi, piazze, vie e vicoli pubblici o gravati di servitù a favore del pubblico; tinteggiarle, collocare marciapiedi, insegne, iscrizioni o simili.
- 3) Alterare il suolo pubblico o privato, fare opere sotterranee in costruzioni contemplate dal presente Regolamento.
- 4) Eseguire qualunque lavoro interessante la fognatura domestica e la provvigione delle acque.
- 5) Costruire Cappelle, Monumenti e ricordi marmorei.

Non si potranno del pari, senza nuova autorizzazione, apportare variazioni in corso di lavoro ai progetti approvati.

Salvo le disposizioni delle vigenti leggi in materia, non potrà eseguirsi alcun lavoro negli edifici aventi pregio artistico o storico senza darne previo avviso al Sindaco, presentandogli ove occorra il progetto.

Per le opere che fossero ordinate dall'Autorità Giudiziaria basterà la semplice denuncia al Sindaco prima di intraprendere la costruzione.

#### **Articolo 5 – Varianti**

Le opere per le quali si è ottenuto il permesso dovranno essere eseguite in conformità del progetto approvato. Nessuna variante potrà essere fatta senza avere ottenuto nuovo assenso previa presentazione di nuova domanda. Sarà pure vietato di eseguire soltanto in parte le opere approvate, se l'interessato non ha ottenuto speciale autorizzazione al ....

Per quelle opere non iniziate entro dodici mesi dalla data di autorizzazione e per quelle iniziate ma rimaste sospese oltre dodici mesi, prima che siano riprese, dovrà essere presentata domanda di proroga.

### **CAPO III - ORDINAMENTO EDILIZIO COMUNALE**

#### **Articolo 16 – Porticati, marciapiedi**

I porticati da aprirsi al pubblico passaggio e quelli già esistenti dovranno essere pavimentati con materiale riconosciuto adatto allo scopo a giudizio dell'Autorità Comunale su parere della commissione edilizia.

La costruzione e la manutenzione del pavimento e la illuminazione dei portici soggetti alla servitù di pubblico passaggio è a carico del Comune (art. 40, Legge 17/08/1942 n. 1150).

La manutenzione dei porticati è a totale carico dei proprietari.

La larghezza minima non dovrà essere inferiore a metri 4,50 dal filo stradale e l'altezza minima a metri 4,00.

Nelle vie attualmente munite, anche solo in parte, di marciapiedi od in quelle nelle quali l'Autorità Comunale riterrà opportuno riattarli ... edificio o muro di cinta dovrà essere munito di marciapiede nella parte confrontante il suolo pubblico.



Tale prescrizione è applicata anche agli edifici con portici. I marciapiedi dovranno essere di pietra od altro materiale riconosciuto atto allo scopo dall'Autorità Comunale su parere della Commissione edilizia, ed in questo caso dovranno essere muniti di guida esterna in pietra lavorata nella parte vista, dall'altezza di cm. 20 e dallo spessore di cm. 6.

La loro larghezza verrà fissata all'Autorità medesima in base alla larghezza della via tenendo presente che non potrà essere inferiore a metri 0,80.

Quanto sopra per ciò che riguarda i marciapiedi a raso.

Qualora l'Autorità Comunale deliberasse di adottare marciapiedi rialzati, questi saranno pavimentati in asfalto ed altro materiale adatto, delimitato da una guida in pietra di Borgone o simili a giudizio dell'Autorità Comunale, e dello spessore di cm. 20.

Le livellette da osservarsi nella formazione dei marciapiedi e dei pavimenti dei portici sul suolo di pubblico passaggio, dovranno essere determinate sul luogo a cura del Municipio.

Le spese relative alla costruzione e manutenzione dei marciapiedi sono a carico del Comune, il quale però può chiamare i proprietari al concorso nella spesa sotto forma di contributo di miglioria (art. XXX circolare Ministero dei LL.PP. 10 novembre 1933 n. 8272 ed art. 91 del T.U. Legge Comunale e Provinciale 3 marzo 1934 n. 383)

## **CAPO V – ASPETTO ESTERNO DEI FABBRICATI**

### **Art. 24 – Decoro degli edifici**

La facciata delle e degli edifici in genere, prospettanti verso vie o spazi pubblici, o comunque da questi visibili, dovranno con speciale riguardo alla loro ubicazione, corrispondere alle esigenze del decoro edile, dell'abitato, tanto per ciò che si riferisce alla corretta armonia delle linee ornamentali, quanto ai materiali da impiegarsi nelle opere di decorazione ed alle tinte.

### **Art. 29 – Finimenti dei prospetti**

Le decorazioni degli edifici, comprese nell'altezza di metri 3,00 dal suolo non potranno sporgere oltre il filo dell'allineamento più di 4 centimetri. Potrà tuttavia essere permesso dall'Autorità Comunale, su parere della Commissione edilizia, in casi speciali uno sporto maggiore.

I balconi di sporgenza superiore ai 25 cm. non potranno essere collocati in altezza minore di metri 4,00 sopra il piano del marciapiede rialzato e di metri 4,50 su quello stradale nelle vie con marciapiedi a livello e non dovranno sporgere dal filo di fabbricazione più di 1/10 della larghezza della via, con un massimo di metri 1,30.

### **Art. 30 – Finestre e persiane**

Le finestre del piano terreno ad altezza minore di metri 3,00 dal suolo pubblico non potranno essere munite di persiane girevoli all'esterno e non potranno nemmeno essere munite di davanzale a contorno sporgente oltre 4 centimetri.

Quanto le persiane dei piani superiori non siano in opera a scorrimento dovranno essere solidamente assicurate in modo da non essere di eventuale pericolo ai passanti.

### **Art. 31 – Portoni**

Le chiusure delle botteghe e delle porte verso il suolo pubblico od aperto al pubblico passaggio dovranno essere stabilite in modo che si aprano verso l'interno e che non diano luogo ad alcun risvolto o sporto fuori della linea del muro di facciata.

### **Art. 32 – Inferriate, lampade, tende, vetrine, insegne**

E' vietato collocare esteriormente ad altezza minore di metri 3,00 dal suolo pubblico inferriate, telai di riverbero, invetriate, persiane od imposte oltre ai limiti delle aperture.

Potrà essere concesso il collocamento di inferriate fissa e sporgenti ad altezza non minore di metri 2,20 dal suolo purché il rispettivo sporto dal vivo del muro non superi i 30 centimetri.

E' vietato di collocare lampioni fisso nelle piazze, corsi e nelle vie ad altezza inferiore a metri quattro dal suolo.

Le lampade e le lanterne mobili saranno collocate ad altezza non minore di metri 2,20 dal suolo e verranno rimosse appena aperte o rialzate ad altezza non minore di metri 4.

Sotto i portici l'altezza minima della lampada, anche fissa, è ridotta a metri 2,30.

Le sporgenze dal vivo del muro non potranno eccedere il metro.

Le tende dei negozi sporgenti sul suolo pubblico dovranno avere il bordo inferiore ad altezza non minore di metri 2,30 dal suolo ed una sporgenza non superiore a metri 1,30 dal vivo del muro.

Le vetrine, le cornici e decorazioni fisso o mobili dei negozi non potranno sporgere dal vivo del muro più di 10 centimetri nelle strade munite di marciapiede e 20 centimetri sotto i portici.

E' in facoltà dell'Autorità Comunale, su parere della Commissione edilizia, di ridurre tutte le sporgenze di cui sopra ed anche di vietare tali infissi qualora le esigenze della circolazione, della larghezza delle vie e dei marciapiedi lo richiedano.

Le insegne dovranno essere decorose nella forma e nel contenuto per quanto riguarda sia le iscrizioni sia le figure, gli stemmi, gli emblemi, ecc. in esse rappresentati.

### **Art. 35 – Demolizione o rimozione di opere costruite sul suolo pubblico**

Il Comune potrà prescrivere la demolizione, o rimozione di opere costruite su suolo pubblico o sporgenti nello spazio sovrastante, quali gradini, scale, sedili esterni, paracarri, latrine, aggetti, grondaie eccessive, tettoie, sovrappassaggi, imposte di porte o di finestre a piano terreno che si aprano all'esterno.

Quando invece siano state costruite abusivamente e tollerate dal Comune, l'Autorità Comunale può ordinare la demolizione o rimozione in qualsiasi momento e senza alcuna limitazione.

Quando invece siano state eseguite per concessione a termine delle Leggi Vigenti all'epoca della loro esecuzione, l'autorità Comunale potrà ordinare la demolizione o rimozione quando siavi ragione di interesse pubblico, ma in occasione di restauri importanti dell'edificio e delle parti in questione, salvo il diritto di eventuali indennità che potessero spettare ai proprietari.

## **Capo X – Riparazioni e restauri**

### **Art. 64 – Manutenzioni e restauri**

E' vietato di eseguire rifacimenti, ricostruzioni e lavori di riparazione e grande manutenzione ad edifici non rispondenti per struttura, altezza e larghezza delle vie alle norme del presente Regolamento a meno che non trattasi di eccezionale importanze artistica, storica ed architettonica.

S'intende comunque che è consentita l'esecuzione di lavori di rimodernamento e di miglioramento tecnico ed igienico agli edifici di cui sopra allo scopo di renderli più igienici e confortevoli e quindi più editabili. Sarà concesso di eseguire tali lavori ad esclusivo giudizio dell'Autorità Comunale, su parere della Commissione Edilizia.

E però fatto obbligo ai proprietari, venuto il momento di rimediare ai guasti del tempo di ridurre e ricostruire gli edifici secondo le norme contenute nel presente Regolamento.

## **Capo XII – Vigilanza sulle costruzioni – penalità**

### **Art. 74 – Controllo dei lavori**

Il Sindaco vigila affinché tutti gli edifici posti nell'abitato comunale soddisfino alle leggi della statica ed alle buone norme del pubblico decoro nelle parti fronteggianti le vie o spazi pubblici ed esposte alla vista del pubblico.

Cura inoltre il Sindaco l'esecuzione delle deliberazioni ... dall'Autorità Comunale in merito alle domande presentate, e sorveglia affinché le opere siano eseguite colle prescrizioni indicate nel presente regolamento e modalità della domanda, secondo le buone regole d'arte e conformi al progetto approvato.

Le località nelle quali si eseguiscono opere edilizie debbono essere accessibili agli Agenti di Forza Pubblica, agli Ufficiali del Corpo Provinciale dei Vigili del Fuoco ed ai delegati del Sindaco per la sorveglianza, ogni qualvolta occorra verificare l'osservanza delle disposizioni del presente Regolamento.